Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Venerdì, 5 dicembre** — **Numero 287**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2092 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426;

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1425;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per le terre liberate dal nemico, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e coi ministri delle finanze, del tesoro e di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, contenente le norme per l'esame da parte degli agenti delle imposte dirette e degli intendenti di finanza delle domande di risarcimento dei danni di guerra, nonchè delle domande per anticipazioni in conto risarcimento, a termini del citato R. decreto 24 luglio 1919, n. 1425;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo **dello Stato,** sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi **e dei decreti** del Regno d'Italia, **mandando** a chiunque **spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — NAVA — TEDESCO — SCHANZER — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Sezione I.

Presentazione delle domande - Operazioni preliminari.

Art. 1.

La domanda di risarcimento di danni per la perdita o la distruzione, anche parziale o il deterioramento di beni mobili od immobili è presentata all'agente delle imposte dirette competente per territorio, ed è redatta conformemente ai moduli allegati al regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 30 marzo 1919, numero 539, con la sola variante che, nella intestazione, alle parole « intendente di finanza » debbono essere sostituite le parole « agente delle imposte dirette ».

Alla domanda debbono essere uniti i documenti dai quali possa desumersi il diritto del richiedente sulle cose danneggiate, gli atti che provino l'esistenza e la susseguente perdita o distruzione totale o parziale, o il deterioramento delle cose mobili, o la distruzione totale o parziale, o il deterioramento delle cose immobili.

Per dimostrare la proprietà dei beni immobili distrutti, o danneggiati, l'interessato produrrà, ove sia possibile:

a) copia dell'atto da cui il diritto di proprietà trae origine;

b) certificato di trascrizione;

c) certificato storico catastale.

Nella domanda debbono essere denunziate tutte le anticipazioni, somministrazioni, indennità o compensi, sia in danaro che in natura, percepiti, per le cose mobili od immobili relativamente alle quali si richiede il risarcimento, per qualsiasi causa, da enti, organi od Istituti di Stato o sovvenzionati dallo Stato, dalle Società ed Istituti d'assicurazione, od anche dal nemico.

Inoltre, debbono essere denunziati gli eventuali altri risarcimenti per i quali l'istante abbia diritto ad optare, giusta l'art. 15 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, dichiarando altresì la propria opzione.

È in facoltà del richiedente di esibire, a corredo della domanda, anche il certificato del casellario giudiziario, e quello di cittadinanza o di sudditanza coloniale.

Art. 2.

La domanda in tutti i casi, tranne quello di risarcimenti per la perdita di bestiame bovino, deve essere presentata dal danneggiato non più tardi di un anno dalla pubblicazione della pace.

Qualora sia presentata più tardi, dovranno in essa indicarsi i fatti e le circostanze che provino essere il ritardo dovuto a casi di forza maggiore e vi saranno uniti i documenti giustificativi.

La domanda presentata oltre il termine prescritto, è trasmessa entro cinque giorni dall'agente delle imposte dirette alla competente Commissione per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

Se la Commissione riconosce che il ritardo è dovuto a casi di forza maggiore, restituisce la domanda all'agente delle imposte dirette per provvedimenti di sua competenza. Se invece non riconosca che il ritardo è dovuto a casi di forza maggiore, dichiara inammissibile la domanda con decisione che è notificata all'interessato nelle forme e nei termini da stabilirsi nel regolamento per la procedura innanzi le Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

Le domande di risarcimento di danno per le perdite o la distruzione del bestiame bovino devono essere presentate nel termine di sei mesi decorrenti dal 14 giugno 1919, giusta l'art. 13 del decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 802.

Art. 3.

L'agente, accertata la tempestiva presentazione della domanda, o avuta notizia del provvedimento della Commissione per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra che abbia ritenuto giustificato il ritardo, valuta, entro il termine di quindici giorni, e sulla base degli elementi forniti dall'interessato o comunque a sua disposizione, il presumibile ammontare della indennità.

Qualora ritenga che l'ammontare della indennità superi le lire 25 mila, trasmette immediatamente la domanda con i relativi allegati all'intendente di finanza, che provvederà a norma delle disposizioni contenute nella sezione III del presente regolamento.

Qualora ritenga che l'ammontare della indennità non superi le lire 25 mila, trattiene la domanda per le determinazioni di sua competenza a norma delle disposizioni contenute nella sezione II del presente regolamento.

Nell'uno e nell'altro caso, l'agente notifica il suo provvedimento all'interessato nel termine di tre giorni.

Le domande per risarcimento di danno per le perdite o la distruzione di bestiame bovino sono partecipate dall'agente, entro 8 giorni, al competente Consorzio zootecnico comunale.

Sezione II.

Norme per la procedura avanti gli agenti delle imposte dirette.

Capo I.

Disposizioni comuni alle domande per risarcimento di danni ai mobili ed agli immobili.

Art. 4.

L'agente delle imposte, riconosciuta, a norma del terzo comma dell'articolo precedente, la propria competenza a decidere sulla domanda:

a) chiede d'ufficio il certificato di cittadinanza o di sudditanza coloniale a nome dell'istante, quando questi non ne abbia curata la presentazione, ed accerta che il danneggiato non si trovi nella condizione prevista nel primo comma dell'art. 22 della legge testo unico 27 marzo 1919, n. 426, chiedendo, ove occorra, di ufficio, il certificato del casellario giudiziario.

b) compie tutti gli accertamenti per stabilire il diritto al risarcimento e la misura della indennità, assumendo tutte le informazioni che ritenga necessarie anche presso le autorità civili o militari o a mezzo di esse, sentendo, ove occorra, gli uffici tecnici dello Stato ed i Consorzi zootecnici, e richiamando, ove esistano, gli estratti dei registri comunali del bestiame, completati con le annotazioni delle avvenute requisizioni;

c) determina la misura dell'indennità entro novanta giorni dal compimento del termine di quindici giorni di cui al precedente art. 3. Nella determinazione dell'ammontare delle indennità, sarà tenuto conto delle somministrazioni eventualmente fatte dallo Stato in qualsiasi forma per risarcire le perdite, la distruzione parziale o totale o il deterioramento delle cose mobili ed immobili alle quali si riferisce la domanda di indennità, nonchè di ogni altra indennità liquidata ai sensi dell'art. 15 del testo unico.

Nel caso di domande prodotte da persone morali, o da società civili o commerciali, l'agente delle imposte, qualora ritenga o anche [illegible] che [illegible], e quindi non ammesse a [illegible] con le forme della legge testo unico 27 marzo 1919, n. 426, giusta il disposto del secondo capoverso dell'art. [illegible] della legge [illegible], rimette gli atti alla competente

Commissione per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

Se l'agente delle imposte ritenga o anche dubiti che i beni oggetto del risarcimento appartenevano in tutto o in parte a enti morali, società civili e commerciali, o cittadini stranieri quando il danno accadde, provvede ai termini del successivo art. 8

Art. 5.

Qualora sorga controversia, diversa da quella prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente, intorno allo stato della persona o intorno al diritto di questa sulle cose danneggiate, l'agente delle imposte dirette sospende ogni accertamento e notifica entro il termine di cui alla lettera *c)* dell'art. 4 il suo provvedimento agli interessati.

Art. 6.

Qualora nel corso dell'istruttoria l'agente delle imposte dirette riconosca che l'ammontare della indennità da concedersi superi le L. 25.000, sospende ogni provvedimento e trasmette gli atti all'intendente di finanza per le determinazioni di sua competenza, informandone subito l'interessato.

CAPO II.

Disposizioni speciali relative alle domande di risarcimento per beni mobili.

Art. 7.

Compiuti gli accertamenti di cui all'art. 4, l'agente delle imposte dirette, se riconosca dovuta l'indennità, notifica entro otto giorni all'interessato l'invito a presentarsi al suo ufficio entro quindici giorni per concordare l'indennità.

Qualora venga raggiunto l'accordo, si forma per ciascun immobile processo verbale che deve contenere:

a) cognome e nome, paternità, ovvero ditta o denominazione, domicilio o residenza della persona, Società o Ente cui spetta il risarcimento;

b) l'esposizione sommaria del fatto di guerra che ha cagionato il danno;

c) la dichiarazione che il danneggiato ha oppur no avuto altro risarcimento per qualsiasi titolo in occasione del medesimo fatto, indicando nel primo caso l'ammontare dell'indennità avuta;

d) nel caso di beni mobili perduti o distrutti totalmente e per i quali il danneggiato abbia fornito la prova dell'esistenza e della perdita o distruzione totale; la designazione di tali beni, tenendo distinti quelli destinati ad usi personali o famigliari di lusso, con la indicazione della indennità richiesta, di quella offerta e di quella concordata; nel caso di beni mobili per i quali non sia stata fornita o sia risultata insufficiente la prova dell'esistenza o della perdita o distruzione totale: l'identificazione topografica dell'immobile nel quale trovavansi con l'indicazione dell'estensione, dei confini, della natura, dello stato, della destinazione, al momento del danno, del titolo in base al quale l'immobile stesso era posseduto o goduto dal danneggiato, del valore al prezzo corrente attuale, dell'indennità richiesta, di quella offerta e di quella concordata; nel caso di beni mobili perduti o distrutti parzialmente o deteriorati: la designazione di tali beni, con l'indicazione del loro stato attuale, della indennità richiesta, di quella offerta e di quella concordata.

Il processo verbale, sottoscritto dall'avente diritto e dall'agente delle imposte dirette, è dall'agente inviato, nel termine di cinque giorni, insieme con gli atti, alla competente Commissione per l'accertamento e per la liquidazione dei danni di guerra.

Art. 8.

Se l'agente delle imposte dirette non riconosca dovuta la indennità, rigetta la domanda con provvedimento notificato entro cinque giorni all'interessato.

Questi può proporre la domanda nel termine di trenta giorni da quello della fattagli notificazione davanti alla competente Commissione per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

Art. 9.

Se tra l'agente delle imposte dirette e l'interessato non sia raggiunto l'accordo, si forma processo verbale, in cui saranno contenute le indicazioni prescritte dall'art. 7 e saranno menzionate le ragioni del disaccordo.

Il processo verbale sottoscritto dall'interessato e dall'agente è trasmesso dall'agente nel termine di cinque giorni alla Commissione per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

CAPO III.

Disposizioni speciali relative alle domande di risarcimento per beni immobili.

Art. 10.

Compiuti gli accertamenti di cui all'art. 4, l'agente delle imposte dirette, se riconosca dovuta la indennità, notifica, entro otto giorni, al richiedante l'invito a presentarsi, nel termine di giorni quindici, al suo Ufficio e, quando sia raggiunto l'accordo, si forma processo verbale che deve contenere:

1° le indicazioni prescritte alle lettere *a)*, *b)*, *c)* dell'art. 7;

2° la identificazione topografica dell'immobile distrutto o danneggiato totalmente o parzialmente con la indicazione dell'estensione, dei confini, della natura, dello stato, della destinazione, del valore che esso aveva secondo i prezzi del periodo immediatamente anteriore all'inizio della guerra europea, del suo eventuale deprezzamento per vetustà, dell'indennità richiesta, di quella offerta e di quella concordata;

3° la indicazione delle forme di reimpiego e delle ragioni per le quali il reimpiego non sia utile o possibile.

Il processo verbale sottoscritto dall'interessato e dall'agente delle imposte dirette, è trasmesso nel termine di giorni cinque dall'agente alla competente Commissione per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

Art. 11.

Se l'agente delle imposte dirette non riconosca dovuta l'indennità si applicano le disposizioni dell'art. 8.

Se tra l'agente e l'interessato non sia raggiunto l'accordo, si applicano le disposizioni dell'art. 9 ed il processo verbale dovrà contenere le indicazioni prescritte dall'art. 10.

Sezione III.

Norme per la procedura avanti gli intendenti di finanza.

Art. 12.

L'intendente di finanza, ricevuta la domanda inviatagli dall'agente delle imposte nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 3 o di quello previsto dall'art. 6, procede a norma degli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11.

Il termine di cui alla lettera *c)* dell'art. 4 è di giorni novanta dal giorno in cui l'intendente avrà ricevuta la domanda da parte dell'agente delle imposte.

Sezione IV.

Delle domande di anticipazioni in conto risarcimento di danni di guerra.

Art. 13.

Le domande per ottenere anticipazioni a titolo di acconto sull'indennizzo spettante per danni di guerra a sensi dell'art. 25 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, modificato con R. decreto 24 luglio 1919, n. 1425, possono essere presentate contemporaneamente alla domanda di risarcimento o con atto successivo.

Art. 14.

La domanda di anticipazione di cui all'articolo precedente, debitamente motivata ed eventualmente corredata degli opportuni documenti giustificativi, deve essere in ogni caso presentata all'agente delle imposte competente per territorio.

Nella domanda devono essere indicati con la maggiore precisione l'ammontare delle singole anticipazioni in danaro o in natura che siano già state comunque fatte al richiedente, nonchè le domande eventualmente in corso presso altre autorità od uffici per altre anticipazioni o somministrazioni in denaro o in natura in conto ri-

sarcimento di danni di guerra, compreso quelle intese ad ottenere anticipazioni di materiali da costruzione, anticipazioni dall'Istituto federale pel risorgimento delle Venezie, mutui ipotecari e risarcimenti dall'Amministrazione militare.

Deve essere altresì allegata una dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente si obbliga ad impiegare l'anticipazione nello scopo pel quale viene richiesta, e di garantirne l'impiego nelle forme di cui all'art. 11 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, quando trattisi di immobili o di mobili occorrenti alla riattivazione di servizi pubblici.

L'inosservanza dell'obbligo del reimpiego dà luogo all'applicazione a carico del danneggiato delle sanzioni previste nell'ultimo comma del predetto art. 11.

Nelle Provincie alle quali si applica il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 852, sui Consorzi zootecnici non sono ammesse le domande per anticipazioni sui risarcimenti di danni per la perdita o la distruzione di bestiame bovino.

Art. 15.

Se la domanda di risarcimento rientra nella competenza dell'agente delle imposte questi, eseguiti i preliminari accertamenti circa l'esistenza del diritto al risarcimento del richiedente, provvede sulla domanda di anticipazioni, tenuto conto dei limiti stabiliti dal penultimo comma dell'art. 1° del R. decreto 24 luglio 1919, n. 1425.

Sulla base delle denuncie fattegli dal Comitato governativo, dai Comitati provinciali o da altre autorità ed uffici, l'agente delle imposte accerta se e in quale misura siano state fatte al richiedente altre anticipazioni o somministrazioni in denaro o in natura in conto risarcimento di danni di guerra

Quando l'importo di dette anticipazioni o somministrazioni ecceda il limite di cui al comma precedente, respinge la domanda; quando sia invece inferiore concede la differenza tra la somma richiesta, e il limite in parola.

Quando vi siano in corso altre domande di anticipazione dello stesso danneggiato, l'agente le considera come somministrazioni già fatte, e respinge in tutto o in parte la domanda a seconda ricorra l'una o l'altra delle due ipotesi di cui al comma precedente.

Art. 16.

L'agente delle imposte, se accoglie in tutto o in parte la domanda di anticipazione, ne informa subito l'intendente di finanza, al quale trasmette gli atti relativi per le disposizioni di pagamento, e contemporaneamente ne dà avviso all'interessato.

Prima di emettere l'ordinativo di pagamento, l'intendente di finanza accerta se nella liquidazione dell'anticipo siasi tenuto conto di tutte le anticipazioni e somministrazioni già fatte o in corso, in conto risarcimento di danni di guerra a favore del richiedente, ed eventualmente fa le ulteriori detrazioni necessarie perchè l'anticipazione sia contenuta nei limiti di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Agli effetti delle anticipazioni sulle indennità di risarcimento e del pagamento rateale delle indennità stesse l'intendente di finanza competente per territorio terrà in evidenza tutte le operazioni di anticipazioni fatte dall'Istituto federale pel risorgimento delle Venezie ed ai Consorzi zootecnici regolati dal decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 862, quelle di mutui sugli Istituti di credito fondiario, ai sensi del decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1242, delle somministrazioni di materiali disposte dal Comitato governativo di Treviso e dai Comitati provinciali, nonchè delle somme pagate e dei materiali somministrati o delle liquidazioni eseguite dalle Amministrazioni militari.

È fatto obbligo alle Amministrazioni ed agli Istituti suddetti di notificare anche all'intendente di finanza competente le operazioni eseguite agli effetti del privilegio di cui all'art. 8 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497. ed all'art. 14 del decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 862, e delle delegazioni proviste dal decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1242. L'intendente ricevuta la notifica di cui al precedente comma, ne accusa ricevuta e fa le sue eventuali dichiarazioni.

Dei provvedimenti adottati l'intendente di finanza informa immediatamente l'agente delle imposte.

Art. 17.

Se la domanda di risarcimento rientra nella competenza dell'intendente di finanza, l'agente delle imposte trasmette con gli altri atti anche la domanda di anticipazione corredata di tutte le notizie che gli risultino circa le precedenti domande presentate dallo stesso richiedente per anticipazioni o somministrazioni in danaro o in natura in conto risarcimento di danni di guerra nonché circa le anticipazioni e somministrazioni che eventualmente gli fossero già state fatte.

L'intendente di finanza, ricevuti gli atti, decide direttamente secondo le norme dei precedenti articoli 15 e 16 e ne informa l'agente delle imposte.

Art. 18.

Qualora l'agente delle imposte o l'intendente di finanza non riconoscano sufficienti i motivi addotti nella domanda di anticipazione o comunque non credano di poter accogliere la domanda stessa notificano entro otto giorni al richiedente la propria decisione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nel domicilio indicato nella domanda.

Sezione V.

Pagamento delle indennità.

Art. 19.

All'atto del pagamento dell'indennità definitivamente liquidata a favore del danneggiato, l'intendente di finanza deduce dall'importo relativo l'ammontare complessivo di tutte le anticipazioni e somministrazioni in denaro o in natura che risultino fatte dallo Stato al danneggiato stesso in conto risarcimento di danni di guerra.

Le somme anticipate dagli Istituti di cui al precedente art. 16 e regolarmente denunziate, saranno, all'atto del pagamento dell'indennità, corrisposte direttamente ai cessionari nei limiti dell'importo dell'indennità stessa.

Art. 20.

Il pagamento delle indennità definitivamente liquidate viene fatto alla persona o alle persone e nei modi indicati nei provvedimenti di omologazione e nelle decisioni delle Commissioni di cui all'articolo 26 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, oppure per conto di esse agli Istituti specificati nel precedente art. 16 che abbiano concessi mutui o anticipazioni in conto delle indennità medesime e ne abbiano fatto denuncia all'intendente di finanza.

Se il reimpiego sia obbligatorio, il pagamento, ai termini dell'art. 14 del citato testo unico, avrà luogo, fino alla concorrenza di un terzo dell'importo del risarcimento, a titolo di anticipo, e per gli altri due terzi su presentazione di certificati di avanzamento dei lavori di ricostruzione, di riparazione o di ricostruzione dei boschi e delle colture debitamente vistati, se del caso, dagli uffici tecnici dello Stato, dai quali risulti che la somma impiegata è pari alle rate già pagate e a quella da pagare.

I risarcimenti relativi alle cose mobili strettamente connesse col risorgimento della vita economica, quali macchine, attrezzi, scorte, bestiame, mobili e simili, saranno pagati, per quanto concerne gli ultimi due terzi, su dimostrazione che la somma impiegata nella ricostruzione è pari alle rate pagate ed a quella da pagare.

Quando il reimpiego non sia obbligatorio, giusta l'art. 11 del citato testo unico, come nel caso di indennità per perdite o distruzione di derrate agricole, di effetti personali e simili, il pagamento sarà fatto in unica soluzione.

Nei casi previsti alla lettera *b*) dell'art. 12 del citato testo unico l'importo della indennità verrà depositato, a cura dell'intendente di finanza, nella Cassa dei depositi e prestiti entro 30 giorni da quello di pubblicazione del provvedimento di omologazione e della decisione della Commissione suddetta.

Sezione VI.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 21.

Le notificazioni, sempreché nel presente regolamento non sia diversamente disposto, devono essere fatte mediante consegna o trasmissione di una copia in forma amministrativa dell'atto o provvedimento, per mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri degli Uffici di conciliazione, alla persona interessata o ad uno della sua famiglia o addetto alla casa o alla famiglia, nel luogo dall'interessato indicato per le notificazioni e, in mancanza di tale indicazione, nel domicilio.

La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, di cui uno in calce alla copia dell'atto, deve essere datata e sottoscritta dall'ufficiale giudiziario o dall'usciere dell'ufficio di conciliazione.

Un originale è consegnato all'interessato e l'altro all'autorità che ha ordinato la notificazione.

Ove nessuno si trovi nell'abitazione, l'ufficiale giudiziario o l'usciere dell'ufficio di conciliazione lascia avviso in carta libera affisso alla porta dell'abitazione e consegna la copia dell'atto all'impiegato comunale delegato a ricevere gli atti giudiziari. Le eseguite operazioni saranno fatte risultare nella relazione della notificazione.

Art. 22.

Le domande di risarcimento che al giorno della pubblicazione del presente regolamento si trovino in esame dinanzi agli intendenti di finanza, e che a giudizio degli intendenti stessi comportino la concessione di indennità non superiore a L. 25,000, saranno inviate, eventualmente con gli atti raccolti, entro quindici giorni, agli agenti delle imposte competenti per territorio.

Le domande che dovessero pervenire agli intendenti di finanza dopo la data sopra indicata, saranno indistintamente rimesse agli agenti delle imposte competenti.

Dell'invio delle domande agli agenti delle imposte gli intendenti dovranno dare immediato avviso agli interessati.

Il termine di cui alla lettera *c*) dell'art. 4 decorrerà nei riguardi delle domande sopra indicate dalla data di ricezione delle medesime da parte degli agenti delle imposte.

Art. 23.

Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono in tutto quello contenute nel precedente regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 539, salvo quanto è disposto nel 1° comma dell'art. 1° relativamente ai moduli per le domande di risarcimento dei danni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno: NITTI.

Il ministro per le terre liberate: NAVA.

Il ministro delle finanze: TEDESCO.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il ministro di grazia e giustizia: MORTARA.

Il numero 2091 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 36 e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per le terre liberate dal nemico, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri delle finanze, del tesoro e di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, contenente le norme pel procedimento innanzi le Commissioni di prima istanza per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra, e innanzi la Commissione superiore sedente in Venezia, e le norme per la costituzione e il funzionamento degli Istituti di patronato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — NAVA — TEDESCO — SCHANZER — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TITOLO I.

Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

CAPO I.

Costituzione e competenza delle Commissioni.

Sezione I.

Costituzione delle Commissioni.

Art. 1.

Entro il mese di dicembre di ogni anno, il ministro di grazia e giustizia sceglie, a norma dell'art. 26 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, i magistrati che debbono presiedere le Commissioni per l'accertamento e per la liquidazione dei danni di guerra.

Le nomine sono partecipate, a cura del Ministero per le terre liberate, ai magistrati scelti, al prefetto e all'intendente di finanza nelle cui circoscrizioni hanno sedi le Commissioni, ed hanno effetto per l'anno successivo.

Art. 2.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le Deputazioni provinciali e gli intendenti di finanza delle Provincie, nelle quali hanno sede Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra, formano rispettivamente i ruoli degli esperti e dei funzionari tecnici dello Stato a norma dell'art. 26 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426.

I ruoli sono, di regola, riveduti nel dicembre di ogni anno dalle Deputazioni provinciali e dagli intendenti per le cancellazioni, per le aggiunte od altre modificazioni che si fossero rese necessarie.

Le deliberazioni delle Deputazioni provinciali relative alla formazione e alla modificazione dei ruoli degli esperti sono pubblicate entro tre giorni all'albo pretorio, ove restano affisse per cinque giorni.

Contro le iscrizioni nel ruolo può prodursi reclamo avanti la stessa Deputazione provinciale nel termine di cinque giorni.

La Deputazione provinciale delibera sul reclamo nei venti giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel precedente capoverso.

I ruoli formati dalle Deputazioni provinciali, emendati, ove occorra, secondo le disposizioni precedenti, e i ruoli formati dagli Intendenti di finanza sono trasmessi ai presidenti delle Commissioni comprese nella Provincia.

Art. 3.

Il presidente costituisce la Commissione di caso in caso, scegliendo gli altri due membri uno fra le persone comprese nel ruolo formato dalla Deputazione provinciale, l'altro fra quelle comprese nel ruolo formato dagli intendenti di finanza.

La nomina è comunicata ai membri a cura del segretario.

Art. 4.

Il membro che senza giusti motivi si rifiuti di assumere l'incarico o non si trovi presente alle adunanze della Commissione è sostituito dal presidente con altro membro dello stesso ruolo, e può

essere condannato dal tribunale civile, in Camera di Consiglio, ad una penalità da cento a mille lire, alle spese ed al risarcimento dei danni.

Art. 5.

Ciascuna Commissione ha un proprio ufficio, la cui sede è stabilita dal prefetto, di regola, in locali governativi o municipali.

Presso le Commissioni disimpegnano le funzioni di segretario funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie nominati dal primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale.

Il segretario ha la custodia degli atti e documenti e adempie alle attribuzioni stabilite dal presente decreto e a quelle che gli saranno affidate dal presidente.

Sezione seconda.

Competenza.

Art. 6.

Le Commissioni sono competenti a conoscere delle domande di risarcimento di danni avvenuti nei limiti della rispettiva circoscrizione territoriale stabilita in esecuzione dell'art. 29 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426.

Nel caso di domanda di risarcimento per distruzione o deterioramento di un immobile soggetto a più giurisdizioni, è competente la Commissione del luogo ove è posta la parte soggetta a maggior tributo diretto verso lo Stato.

Art. 7.

Le controversie che una stessa persona dovrebbe proporre davanti diverse Commissioni della medesima Provincia, possono essere proposte tutte davanti la Commissione alla quale spetterebbe l'esame della controversia di maggiore entità economica.

Art. 8.

L'eccezione di incompetenza per territorio può essere proposta solo nel giudizio di primo grado; la Commissione deve pronunciarla anche d'ufficio.

CAPO II.

Procedimento davanti le Commissioni.

Sezione prima.

Accordo fra le parti — Omologazioni — Procedimento in sede contenziosa.

Art. 9.

Ricevuto a norma del regolamento per le attribuzioni degli agenti delle imposte dirette e degli intendenti di finanza il verbale dal quale risulta l'accordo fra le parti, il presidente costituisce la Commissione secondo l'art. 3 del presente decreto.

La Commissione ha facoltà di chiamare davanti a sè le parti e di esperire ogni indagine opportuna al fine di concedere o negare l'omologazione.

La omologazione si fa risultare apponendo in calce al processo verbale la formula: « Visto, si approva » sottoscritta dai componenti la Commissione e dal segretario.

Entro dieci giorni dall'avvenuta omologazione, il segretario restituisce due copie del processo verbale omologato all'autorità che glielo ha trasmesso, la quale, entro cinque giorni successivi, ne rimette una all'interessato, ritirandone ricevuta.

Ove l'omologazione sia negata, se ne fa risultare con provvedimento motivato, e gli atti sono restituiti all'anzidetta autorità, la quale, entro dieci giorni, ne dà avviso con apposita notificazione alla parte.

Ove la parte non voglia tentare nuovamente l'accordo con l'agente delle imposte o l'intendente di finanza, o questo non riesca comunque possibile, potrà senz'altro adire la Commissione in sede contenziosa con le forme di cui agli articoli 11 e seguenti del presente regolamento.

L'istanza alla Commissione deve essere presentata nel termine di giorni trenta dalla data della notifica di cui al precedente capoverso, salvo il caso di nuove trattative che potranno essere aperte con istanza della parte indirizzata all'agente od all'intendente.

Art. 10.

Nei casi in cui tra l'agente delle imposte o l'intendente di finanza e l'interessato sia stato parzialmente raggiunto l'accordo, la Commissione può omologare il processo verbale nei limiti dell'accordo stesso, osservato il disposto dell'art. 9. Per quella parte del processo verbale, pel quale sia stata negata l'omologazione, è applicabile il disposto dei due ultimi capoversi dell'articolo precedente.

Art. 11.

Per adire la Commissione, nei casi in cui questa non sia investita d'ufficio da parte degli agenti delle imposte o degli intendenti dello esame della controversia, occorre presentare domanda ad essa diretta contenente:

1° la indicazione del nome e cognome, della residenza o domicilio del richiedente;

2° la esposizione sommaria dei fatti e dei motivi sui quali si fonda la domanda, e le conclusioni di questa;

3° la sottoscrizione del richiedente.

Art. 12.

La domanda, insieme con tante copie di essa quante sono le parti e con i documenti, è depositata nella segreteria della Commissione.

Il segretario ne fa annotazione in apposito registro rilasciandone dichiarazione, se richiesta, e presenta la domanda al presidente.

Il presidente, costituita la Commissione a norma dell'art. 3, ordina che la domanda, a cura della segreteria, sia comunicata alle altre parti in copia certificata conforme all'originale dal segretario e assegna il giorno dell'udienza.

Otto giorni almeno prima dell'udienza, il segretario ne dà avviso alle parti, notificando il nome dei componenti la Commissione, e provvede nello stesso termine alla comunicazione della domanda agli interessati.

Art. 13.

Nei casi nei quali la Commissione è investita d'ufficio dell'esame della controversia, pervenuti gli atti a norma del regolamento per le attribuzioni degli agenti delle imposte dirette e degli intendenti di finanza, il presidente costituisce la Commissione secondo l'art. 3 e fissa il giorno della trattazione della causa.

Otto giorni prima di questa il segretario ne dà avviso alle parti e provvede alla notificazione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 14.

All'udienza stabilita le parti espongono rispettivamente le proprie ragioni, e possono presentare documenti e produrre prove.

La Commissione compie gli atti istruttori necessari stabilendone, ove occorra, le modalità e i termini. Ove si debba far luogo alla prova testimoniale, i testimoni sono presentati dalla parte; il loro numero può essere ridotto, possono essere citati d'ufficio e sono sentiti dal Collegio, o dal presidente per delegazione del Collegio stesso.

La Commissione ha facoltà di richiedere documenti ai pubblici uffici e di disporre accertamenti tecnici e ispezioni anche mediante accesso sui luoghi. A tale uopo, essa delega, secondo i casi, il funzionario tecnico o l'esperto che formano parte della Commissione medesima.

Può altresì richiedere all'intendente di finanza di fare eseguire le constatazioni tecniche da uno dei funzionari tecnici dello Stato. In ogni caso la Commissione stabilisce il termine entro il quale la relazione concernente l'accertamento disposto deve essere depositata nella segreteria.

La causa, ove le prove non si possono assumere nella stessa udienza, è rinviata ad altra udienza fissa.

Art. 15.

I testimoni sono citati, per ordine del presidente, dall'ufficiale giudiziario della pretura.

Ove ne facciano richiesta, è loro corrisposta l'indennità stabilita dalla tariffa civile per i testimoni chiamati a deporre nelle cause innanzi alle Corti, i tribunali e le preture.

L'indennità è liquidata dal presidente della Commissione.

Il pagamento sarà effettuato per mezzo degli agenti demaniali, e, dove questi manchino, per mezzo degli uffici postali, osservate le norme stabilite dagli articoli 472 a 482 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e la spesa relativa graverà sul bilancio del Ministero delle terre liberate.

Art. 16.

Per dimostrare la proprietà dei beni immobili distrutti o danneggiati, l'interessato produrrà, ove sia possibile:

a) copia dell'atto da cui il diritto di proprietà trae origine,

b) certificato di trascrizione;

c) certificato storico catastale.

Per la prova del danno, l'interessato potrà valersi, oltre che della facoltà concessagli con l'art. 24 del testo unico 27 marzo 1919, numero 426, anche di ogni altro mezzo ammesso dalle leggi.

Art. 17.

Di tutti gli atti e documenti le parti hanno facoltà di prender visione.

Le dichiarazioni e istanze che esse credano di fare nel corso della istruzione sono riferite sommariamente in un processo verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Quando le domande o le difese siano proposte per iscritto, queste si presentano in tanti originali quante sono le parti.

Il presidente appone la sua firma sugli originali, e uno di essi è rimesso alle altre parti.

Art. 18.

Nel giudizio davanti le Commissioni, lo Stato è rappresentato, a seconda delle rispettive competenze, dall'agente delle imposte o dall'intendente di finanza, ovvero da un funzionario dai medesimi delegato.

Il danneggiato può intervenire personalmente o a mezzo di mandatario.

Quando il procedimento si inizia su domanda di parte, il mandato può essere scritto in fine dell'originale della domanda stessa.

Il danneggiato può farsi assistere soltanto da un rappresentante degli istituti di patronato a norma dell'art. 40.

Art. 19.

L'intervento in causa di chi vi abbia interesse o la domanda di un terzo, cui le parti o una di esse credano comune la controversia, sono ammissibili fino a che l'istruzione non sia compiuta.

Nei detti casi si applicano le disposizioni degli articoli 11 e seguenti.

Art. 20.

Nel caso di controversie sorte durante l'istruzione, la Commissione può riservarsi di deciderle insieme con il merito.

Art. 21.

Quando il presidente ravvisi la causa istruita sufficientemente, invita le parti a presentare le conclusioni definitive e può rimetterle davanti la Commissione con provvedimento comunicato dalla segreteria mediante lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la discussione.

All'udienza fissata, il rappresentante dello Stato e il danneggiato o il suo mandatario e il rappresentante degli Istituti di patronato che eventualmente lo assista possono essere ammessi a svolgere succintamente il rispettivo assunto.

Prima di pronunciare il giudizio, la Commissione deve tentare la conciliazione fra le parti. Se questa riesca, se ne fa constare mediante processo verbale, il quale sarà redatto in conformità del regolamento per le attribuzioni degli agenti delle imposte dirette e degli intendenti di finanza, e sarà omologato dalla Commissione a norma dell'art. 9 del presente decreto.

Art. 22.

La decisione è deliberata a maggioranza di voti dalla Commissione e deve contenere:

1° l'indicazione del nome e cognome del domicilio e della residenza delle parti;

2° le domande e le eccezioni;

3° i motivi;

4° il dispositivo;

5° l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunziata;

6° la sottoscrizione del presidente e dei commissari.

Nel caso di liquidazione dell'indennità, la sentenza dovrà contenere le indicazioni prescritte, per la compilazione dei verbali di accordo, dal regolamento per le attribuzioni degli agenti delle imposte dirette e degli intendenti di finanza.

Nello stesso caso, la Commissione può stabilire che le spese gravino in tutto o in parte sull'avente diritto, e il loro importo sarà dedotto dalla somma liquidata.

Se l'indennità non sia accordata, e il richiedente sia condannato nelle spese, per il ricupero di queste si provvede nei modi ordinari.

La pubblicazione delle decisioni avviene mediante deposito dell'originale nella segreteria a cura del presidente.

Il segretario annota in apposito registro il deposito e ne dà nello stesso giorno notizia alle parti, comunicando loro copia integrale del dispositivo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale comunicazione vale ad ogni effetto come notificazione.

Il segretario che contravvenga alla disposizione del comma precedente è punito dal presidente, previa contestazione, con ammenda da lire 100 a lire 500.

Sezione seconda.

Procedimento per la sostituzione dell'usufruttuario, dell'usuario e del creditore ipotecario o chirografario all'avente diritto al risarcimento.

Art. 23.

Qualora l'avente diritto al risarcimento dei danni di guerra non ne abbia fatto domanda entro dieci mesi dalla pubblicazione della pace, l'usufruttuario, l'usuario, il creditore ipotecario o chirografario, il cui titolo sia anteriore al momento del danno, possono dichiarare, a norma dell'art. 18 del testo unico 27 marzo 1919, numero 426, di volerglisi sostituire nel caso in cui la domanda non sia presentata entro l'anno dalla detta pubblicazione.

Tale dichiarazione è notificata prima del compimento dell'anno all'avente diritto e dell'agente delle imposte.

Uguale dichiarazione può essere fatta dalle persone sopra indicate nel caso in cui l'avente diritto non abbia provveduto alla ricostruzione o alla riparazione nel termine fissato dalla Commissione.

In questo caso, la dichiarazione deve essere notificata entro tre mesi dalla scadenza del detto termine.

Se l'avente diritto si opponga alla sostituzione, ne farà dichiarazione entro cinque giorni nella segreteria della Commissione, la quale ne darà avviso nei dieci giorni successivi all'interessato.

Questi potrà proporre le sue istanze nei trenta giorni seguenti all'avviso ricevuto davanti la Commissione, la quale provvederà secondo le disposizioni degli articoli 11 a 22 del presente regolamento.

In mancanza di opposizione e nel caso la domanda sia accolta, la sostituzione si farà risultare a istanza dell'interessato con processo verbale sottoscritto dall'agente delle imposte o dall'intendente di finanza, dall'interessato stesso e dall'avente diritto, se sia intervenuto.

Ove vi sia ragione di ritenere che l'avente diritto trovisi impedito per forza maggiore dal presentare la domanda, la Commissione provvederà sulla domanda di sostituzione nel modo che reputerà più conveniente, stabilite le cautele opportune.

TITOLO II.

Commissione superiore sedente a Venezia.

CAPO I.

Costituzione della Commissione.

Art. 24.

Il presidente e i membri della Commissione superiore sedente a Venezia e i loro supplenti sono nominati nel dicembre di ogni anno ed entrano in carica il primo giorno dell'anno successivo.

Art. 25.

La Commissione superiore ha un proprio ufficio, presso la Corte di appello di Venezia, cui provvederà il Ministero per le terre liberate.

Vi sarà addetto almeno un segretario da scegliersi, fra i cancellieri di grado non inferiore a quello di cancelliere di tribunale, dal primo presidente della Corte di appello di Venezia.

CAPO II.

Procedimento davanti la Commissione.

Art. 26.

La Commissione superiore conosce dei gravami proposti contro le decisioni delle Commissioni di primo grado nelle controversie di valore superiore a L. 50.000.

Le decisioni incidentali emesse dalle Commissioni di primo grado possono essere impugnate soltanto con la sentenza definitiva.

Art. 27.

Il gravame alla Commissione superiore deve essere proposto nel termine di trenta giorni dal deposito della decisione della Commissione di primo grado nella segreteria di questa.

L'atto in cui è contenuto il gravame deve enunciare i motivi di fatto e di diritto proposti contro la decisione impugnata.

Esso deve essere depositato, con tante copie quante sono le parti, insieme con i documenti e con la copia della decisione impugnata nella segreteria della Commissione superiore.

Il segretario, ricevuto l'atto in cui è contenuto il gravame, ne fa annotazione in apposito registro, ne rilascia dichiarazione, se richiesta, e lo comunica in copia autentica conforme all'originale, mediante lettera raccomandata, alle altre parti, le quali possono, nei quindici giorni successivi, depositare nella segreteria memorie e documenti.

Art. 28.

Il procedimento davanti la Commissione superiore è regolato a norma delle disposizioni della sezione prima, capo secondo, titolo primo.

La Commissione, ove occorra, può procedere a nuovi atti istruttori.

TITOLO III.

Disposizioni comuni ai provvedimenti delle Commissioni di primo grado e della Commissione superiore.

Art. 29.

Contro le decisioni delle Commissioni di primo grado per controversie inferiori a lire cinquantamila e contro le decisioni della Commissione superiore non è ammesso gravame nè in sede giudiziaria nè in sede amministrativa.

È sempre ammesso il rimedio della revocazione nei casi indicati nell'art. 494 Codice di procedura civile.

Il termine per proporre la revocazione è di giorni trenta con la decorrenza fissata dal capoverso dell'art. 497 dello stesso Codice per i casi in tale capoverso considerati, e negli altri casi dalla notificazione del dispositivo della sentenza.

La revocazione è proposta con domanda al presidente, depositata nella segreteria, la quale ne dà entro dieci giorni avviso alle parti. Il procedimento per la revocazione è regolato dalle disposizioni degli articoli da 11 a 22 del presente regolamento.

Art. 30.

La Commissione quando occorra di provvedere a norma dell'articolo 12 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, potrà sentire il parere del Comitato governativo istituito con decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925.

Art. 31.

Nei casi in cui sia stato escluso il reimpiego dell'indennità, il provvedimento di omologazione e la decisione divenuta esecutiva sono pubblicati a cura della segreteria, mediante affissione per quindici giorni nell'albo dei Comuni ove si trovano o si trovavano i beni immobili, e mediante inserzione nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Dell'avvenuta affissione il segretario comunale rilascia certificato, rimettendolo alla Commissione.

Art. 32.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo precedente, la somma è depositata nella Cassa depositi e prestiti a cura dell'intendente di finanza.

Nello stesso termine di trenta giorni i creditori aventi privilegio o ipoteca sui beni per i quali l'indennità viene corrisposta proporranno istanza di pagamento all'intendente.

L'istanza sarà notificata dai creditori al danneggiato.

Ricevute le istanze debitamente notificate, l'intendente, o un funzionario da lui delegato, convoca, entro un mese, il danneggiato, i creditori ipotecari e privilegiati, e, se vi siano, l'usufruttuario e i titolari di altri diritti reali, e coloro che eventualmente abbiano fatto opposizione.

Se fra gli interessati si raggiunga l'accordo si formerà processo verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Se l'accordo non sia raggiunto, se ne farà pure risultare da verbale, e la controversia sarà deferita ad istanza della parte diligente, entro trenta giorni, alla Commissione per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

Se nel termine di trenta giorni di cui al primo comma del presente articolo, non siano proposte istanze a termini dell'art. 21 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, si fa luogo allo svincolo della somma depositata presso la Cassa depositi e prestiti in favore del danneggiato, su conforme certificato dell'intendente di finanza.

Art. 33.

Il ministro per le terre liberate ha facoltà di fare eseguire ispezioni presso gli uffici di segreteria delle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra, allo scopo di verificare in quale modo proceda il servizio.

TITOLO IV.

Istituti di patronato per l'assistenza ai danneggiati della guerra.

Art. 34.

In ogni Comune danneggiato direttamente dalla guerra, ove il numero dei cittadini danneggiati e l'entità dei danni lo richiedano, sarà, con provvedimento del pretore del mandamento, costituito un Istituto di patronato, in conformità dell'art. 29 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426.

Art. 35.

Ogni Istituto di patronato è formato del presidente e di non meno di due componenti.

Qualora il numero delle domande affidate all'Istituto lo richieda, il numero dei componenti potrà essere elevato fino a 10.

Il presidente dell'Istituto è il conciliatore del Comune, e, nei Comuni divisi in mandamenti o in borgate, frazioni o quartieri, il conciliatore del primo mandamento o del primo ufficio di conciliazione.

In caso di impedimento, il conciliatore è sostituito dal vice conciliatore.

I membri sono nominati dal pretore del mandamento fra gli eleggibili all'Ufficio di conciliatore o di vice-conciliatore del Comune e fra i rappresentanti di Enti, Comitati o Associazioni che abbiano per scopo la tutela o l'assistenza dei danneggiati dalla guerra, e durano in carica due anni.

Nel caso che in un Comune non apparisca necessaria ai sensi dell'art. 34 la costituzione dell'Istituto di patronato, o la formazione ne sia impossibile, il pretore del mandamento, assunte le necessarie informazioni, delega con suo provvedimento la difesa dei danneggiati di quel Comune all'Istituto di patronato di altro Comune possibilmente viciniore.

Il segretario dell'Ufficio di conciliazione esercita anche le funzioni di segretario dell'Istituto di patronato.

Art. 36.

Gli Istituti di patronato hanno sede nell'Ufficio di conciliazione.

Art. 37.

Gli Istituti di patronato, quando ne siano richiesti:

a) curano nell'interesse dei danneggiati la istruttoria delle domande di risarcimento per danni di guerra loro affidate, accertando che ad esse siano uniti i documenti richiesti dalle vigenti disposizioni, e ne eseguono la trasmissione all'agente delle imposte;

b) assistono i danneggiati nel procedimento avanti gli agenti delle imposte dirette, gli intendenti di finanza, la Commissione di primo grado, e la Commissione superiore sedente a Venezia.

Art. 38.

Il segretario degli Istituti di patronato terrà un registro in cui annoterà cronologicamente le domande agli Istituti stessi affidate e rilascerà agli interessati apposite ricevute.

Saranno altresì segnate nel registro l'avvenuta nomina di un *patrono*, le date dei concordati avvenuti con l'agente e con l'intendente, e, in ogni altro caso, sarà fatta annotazione del corso del procedimento innanzi le Commissioni.

È dovuto al segretario dal danneggiato un emolumento nella somma fissa di L. 5 per ciascuna domanda.

Art. 39.

Per ciascuna domanda di risarcimento per la quale sia stata richiesta l'assistenza del patronato, il presidente ne affida la cura ad uno dei componenti l'Istituto.

Quando la domanda con gli atti relativi è trasmessa all'agente delle imposte, il presidente del patronato gli partecipa il nome della persona incaricata dell'assistenza facendo ciò risultare da apposita delega, da allegarsi al fascicolo degli atti.

Art. 40.

Il componente dell'Istituto di patronato, delegato dal presidente, è tenuto a consigliare e a dirigere la persona della quale gli è stata affidata l'assistenza, in tutti gli atti relativi al corso della domanda di risarcimento e a difenderla davanti le Commissioni.

Ove non adempia con diligenza le proprie attribuzioni, il presidente, contestatigli i fatti e udite le discolpe, se lo ritenga immeritevole dell'ufficio, pronuncia dichiarazione di revoca, non soggetta ad alcun mezzo d'impugnazione.

Art. 41.

Il presidente della Commissione di primo grado e il presidente della Commissione superiore, almeno otto giorni prima, danno avviso al membro del patronato, delegato nella vertenza, per mezzo della segreteria, del giorno assegnato per l'istruttoria o per la discussione della domanda della persona da lui assistita.

Art. 42.

I compensi ai componenti l'Istituto di patronato per l'opera da essi effettivamente prestata, sono liquidati nella somma fissa di L. 50, quando l'indennizzo concesso sia inferiore a L. 10 000; di L. 100 quando sia inferiore a L. 25.000; di L. 200 quando sia inferiore a L. 100.000; di L. 500 quando sia superiore a quest'ultima somma. I compensi sono a carico del danneggiato e vengono liquidati dalla stessa autorità che liquida l'indennizzo.

Di ogni compenso non inferiore a L. 100 percepito dai componenti dell'Istituto, questi verseranno la quinta parte per la costituzione di un fondo di riserva con cui si provvederà alle spese tutte necessarie al funzionamento dell'Istituto.

Art. 43.

In ogni Istituto di patronato saranno tenuti registri sui quali saranno trascritte le somme percepite dai singoli componenti come compenso, la parte rilasciata per la costituzione del fondo di riserva da ognuno, le somme corrisposte a ciascuno per rimborso di spesa.

Il fondo di riserva è affidato al presidente dell'Istituto.

Art. 44.

Gli Istituti di patronato sono soggetti alla vigilanza del Ministero per le terre liberate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno: NITTI.

Il ministro delle terre liberate: NAVA.

Il ministro delle finanze: TEDESCO.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il ministro di grazia e giustizia: MORTARA.

Il numero 2097 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto coi ministri del tesoro, di grazia e giustizia e delle finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le persone, che durante la cessata guerra e per non meno di un anno abbiano prestato servizio quali combattenti in zona di operazioni, il periodo di tempo indicato nell'ultimo comma dell'art. 22 della legge 20 marzo 1913, n. 272, è ridotto a tre anni.

Tali persone potranno dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, su proposta della Camera di commercio, e con parere favorevole della Deputazione e del Sindacato di borsa, essere dispensate dalla prova di idoneità all'esercizio della professione di agente di cambio, prescritta dal n. 4 dell'art. 22 della predetta legge, qualora abbiano esercitato onorevolmente per almeno un triennio professioni, che il Ministero stesso giudichi equipollenti a quelle menzionate nell'ultimo comma del citato art. 22.

Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro potrà inoltre autorizzare l'ammissione delle persone predette all'esame pratico, di cui al n. 4, lettera c), dell'art. 22 della legge 20 marzo 1913, n. 272 qualora risulti che per causa della guerra esse non abbiano potuto completare il corso di studi occorrente per conseguire uno dei titoli di studio indicati nello stesso articolo, n. 4, lettera a).

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — SCHANZER — MORTARA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2190 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia, giustizia ed i culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla competenza del capitolo (Aggiunto) n. 296 « Assegnazione a favore dell'Amministrazione del Fondo per il culto da erogarsi in soccorsi al clero anche nei territori redenti ed occupati » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920 è inscritta la somma di lire ottocentomila (L. 800.000).

Art. 2.

Nel bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1919-920 sono istituiti i seguenti capitoli con l'assegnazione di lire ottocentomila (L. 800.000).

Entrata:

Cap n. 11-*bis*. Assegnazione corrisposta dal tesoro dello Stato da erogarsi in soccorsi al clero anche nei territori redenti ed occupati.

Spesa:

Cap. n. 53 (Aggiunto). Somma versata dal tesoro dello Stato da erogarsi in soccorsi al clero anche nei territori redenti od occupati.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2194 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo stanziamento dei sottonotati capitoli dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 1919-920 è apportato l'aumento della somma di lire trentamila (L. 30,000).

ENTRATA.

Cap. n. 164. Entrate eventuali diverse dei Ministeri.

SPESA.

Ministero istruzione.

Cap n. 14. Spese per le edizioni nazionali e le altre pubblicazioni, ecc.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2196 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Sentito il Consiglio dei ministri:
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920 lo stanziamento del capitolo n. 62 « Spese casuali della presidenza del Consiglio dei Ministri » è aumentato di lire venticinquemila (L. 25.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2199 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1571 relativo alla proroga delle rinnovazioni periodiche dei Consigli dell'ordine degli avvocati e dei Consigli di disciplina dei procuratori e alle maggioranze legali dei detti Consigli durante la guerra;
Considerato essere venuta meno la ragione di conservare vigore alle disposizioni del citato decreto;
Udito il Consiglio dei ministri,
Sulla proposta del guardasigilli, segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È revocato il decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1574, relativo alla proroga delle rinnovazioni dei Consigli dell'ordine degli avvocati e dei Consigli di disciplina dei procuratori e alle maggioranze legali dei detti Consigli durante la guerra.

Art. 2.

I Collegi degli avvocati e dei procuratori saranno convocati nella prima quindicina del mese di gennaio p. v. a norma degli articoli 24 e 60 del regolamento approvato con R. decreto 26 luglio 1874, numero 2012, per procedere alla elezione dei membri dei rispettivi Consigli dell'ordine e di disciplina da sostituire a quelli che sarebbero scaduti il 31 dicembre 1915 e sono tuttora in carica per effetto dei decreti Luogotenenziali 18 novembre 1915, n. 1717, e 12 novembre 1916, n. 1574, e agli altri membri dei detti Consigli che per qualsiasi motivo abbiano cessato di farne parte alla data del 31 dicembre p. v.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2202 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 luglio 1912, n. 638, 14 luglio 1912 n. 835, 29 dicembre 1912, n. 1365, e 8 giugno 1913, n. 631;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sentita la Commissione istituita con l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, per la revisione dei piani finanziari di ferrovie e tramvie;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata a resa esecutoria la convenzione stipulata il 23 agosto 1919 fra i rappresentanti dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed il legale rappresentante della « Società anonima ferrovia Intra-Premeno », con sede in Milano, per la concessione della costruzione e dell esercizio della ferrovia Intra-Premeno, a scartamento ridotto ed a trazione elettrica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2204 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 luglio 1919, n. 1382, portante provvedimenti per la profilassi della tubercolosi;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 69 « Sussidi per favorire l'istituzione ed il funzionamento di dispensari antitubercolari, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma di lire due milioni (L. 2,000,000), ed alla denominazione del capitolo stesso è aggiunta l'indicazione della legge 24 luglio 1919, n. 1382.

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2206 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1918 919 lo stanziamento del capitolo n. 21 « Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione » è aumentato della somma di lire centosessantaseimilioni (Lire 166.000.000).

Questo decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà convertito in legge con apposito articolo da inserirsi nel disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1918-919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2210 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 luglio 1904, n. 372;
Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le Colonie, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tabella *C*, allegata al Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19, è aggiunto, con effetto dal 1° luglio 1919, un posto di « capo cartografo » collo stipendio annuo di L. 8200.

Con decreto del ministro del tesoro, sarà provveduto ad introdurre la conseguente variazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie, per l'esercizio finanziario 1919-920.

Art. 2.

La nomina al posto di cui all'articolo precedente, sarà fatta per libera scelta dal ministro delle Colonie, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2207 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 10 « Funzioni pubbliche e feste governative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire 20.000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 2146. Regio decreto 26 ottobre 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il Consorzio nazionale di emigrazione e lavoro, con sede in Roma, viene eretto in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 2148. Regio decreto 31 ottobre 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Bagni di San Giuliano (Pisa), di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa di esercizio, col limite massimo di L. 2.00.

N. 2149. Regio decreto 31 ottobre 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Vignale Borbera (Alessandria), di applicare dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa di esercizio, col limite massimo di L. 2000.

N. 2150. Regio decreto 31 ottobre 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Livorno viene autorizzato a continuare a riscuotere un dazio proprio sui seguenti generi: 1° amido, amidone e lucido per biancheria, al quintale, L. 8 — 2° lavori di vetro e di cristallo di qualunque specie, salvo quelli nominati a parte, al quintale, L. 10 — 3° ceramiche di 1ª categoria, al quintale, L. 30 — 4° ceramiche di 2ª categoria, al quintale, L. 8 — 5° terraglie, al quintale, L. 0,60 — 6° carta di 1ª categoria, L. 30 — 7° carta di 2ª categoria, L. 10 — 8° carta di 3ª categoria, L. 5 — 9° vernici, L. 20 — 10° colori in pasta e stucco ad olio, L. 6. Comune aperto: 1° amido, al quintale L. 8 — 2° carta di qualsiasi specie, al quintale, L. 5.

N. 2173. Regio decreto 12 ottobre 1919, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, viene approvato il nuovo statuto organico dei Monti di pietà e Casse di risparmio « Tommasini » di Ceprano, Ceccano e Piperno (Roma).

N. 2174. Regio decreto 28 settembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Guardiagrele (Chieti).

N. 2179. Regio decreto 9 ottobre 1919, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, le opere forti-

ficate della capitale vengono radiate dal novero delle fortificazioni dello Stato, e, conseguentemente, affrancate dall'onere delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti alle opere stesse.

N. 2189. Regio decreto 28 settembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, la istituzione fondata in Pavia a favore della clinica delle malattie nervose e mentali di quella Università, ed eretta in ente morale con decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1262, viene intitolata al nome di « Casimiro Mondino ».

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per la confisca di merci caricate a bordo del piroscafo austro-ungarico *Moravia*;

Udita la relazione del commissario delegato consigliere Biscaro nel giudizio per la confisca di 5 partite di juta coperte dalle polizze di carico nn. 211, 59, 58, 57 e 56 rinvenute a bordo del piroscafo *Moravia* di bandiera austro-ungarica che all'inizio della guerra si trovava nel porto di Massaua, o della indennità di requisizione della merce medesima;

Vista la sentenza 20 dicembre 1916 con la quale la Commissione, ritenuta la nazionalità nemica della merce, ne dichiarò continuativo il sequestro;

Visto il decreto 15 marzo 1919 col quale furono confiscate le merci rinvenute a bordo delle navi di bandiera germanica e austro ungarica sequestrate nei porti italiani e delle colonie allo inizio delle ostilità e il prezzo o le indennità di requisizione corrispondenti alle partite di merci vendute o requisite;

Viste le note 27 aprile e 23 maggio 1919 con le quali il Ministero della marina domandò la legittimazione della detta confisca:

Visto il decreto presidenziale 18 agosto 1919 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* col quale fu dichiarata chiusa l'istruttoria concernente il presente giudizio:

Vista la nota 8 luglio 1919 del Ministero della marina da cui risulta che la merce coperta dalla polizza n. 211, è stata requisita dall'autorità militare e la indennità corrispondente, netta di spese, fu stabilita in L. 15.202, e che la merce coperta dalle altre quattro polizze fu requisita dalla prefettura di Napoli e l'indennità relativa è stata stabilita in L. 20165,30 insufficiente a rifondere le spese ammontanti a L. 35.612,75;

Poichè nessuno si è costituito in giudizio;

Poichè la confisca è legittima a termini dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, risultando insufficente il fondo dedicato al risarcimento dei danni derivati da atti del nemico contrari al diritto delle genti;

Visto l'art. 17 del regolamento interno;

DICHIARA:

legittima la confisca delle indennità di requisizione delle merci di cui sopra, rinvenute a bordo del piroscafo *Moravia*.

Così deciso nell'udienza del giorno 2 settembre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Bertetti, Marcelli.

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 15 ottobre 1919.

Il segretario: *Curcio.*

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: gr. uff. Adolfo Berio — comm. Gerolamo Biscaro — comm. Eugenio Genta.

Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet — comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il battello germanico *Colon*.

Udita la relazione del commissario delegato comm. Formica sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca del battello germanico *Colon* compreso negli elenchi delle navi nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno o delle Colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo, il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 14 giugno ultimo, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* il 23 stesso mese, è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale 16 andante è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo;

Ritenuto che il battello *Colon* condotto dal tedesco Emilio Brum e da otto suoi connazionali, approdava il 17 maggio 1915 a Civitavecchia battendo bandiera spagnuola per sfuggire, secondo dichiarò il capitano, alla vigilanza delle squadre francesi e inglesi;

Sebbene non sia risultata accertata la precisa persona del proprietario, e la capitaneria di porto abbia quindi in primo luogo rifiutato di consegnare la nave al Brum, non si può dubitare che essa appartenesse a sudditi germanici sia per il detto contegno dell'equipaggio, sia perchè nessuno si presentò in questo giudizio per contestare la nazionalità della nave. Il battello *Colon* è pertanto altra delle navi mercantili nemiche che trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle Colonie sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814:

Poichè dalle notizie comunicate al Ministero della marina, e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711 per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1916, n. 257 a pagare tutti gl'indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, numero 1014 ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principi del diritto di guerra:

Poichè è così dimostrata la legittimità della cattura e della con-

fisca disposta in applicazione all'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, di tutte le navi nemiche e delle merci che si trovavano a bordo delle navi stesse compresa la nave *Colon* al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi e delle merci e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per le navi affondate ad incremento del fondo per i suddetti indennizzi;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919, del Ministero della marina, della nave mercantile *Colon* presente alla data dello scoppio delle ostilità in uno dei porti del Regno e posta sotto sequestro a norma dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814 e ne pronuncia la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso nell'udienza del giorno 22 luglio 1919 nella sede della Commissione delle prede via dei Gracchi n. 209.

Martino, Berio, Biscarò, Genta, Avet, Formica, Berlelli, Marcelli.

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 15 settembre 1919.

Il segretario: *Marcelli.*

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 19). **3ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate o vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 0/0	545592	42 —	Perron-Cabus *Margherita* fu Giovanni Battista nubile inabilitata sotto la curatela di Turin Luigi, dom. a Oulx (Torino)	Perron-Cabus *Maria-Margherita* fu Giovanni Battista, ecc. come contro
5 %	1283489	40 —	Amadio *Aristide* fu Gaetano, sotto la patria potestà della madre Gizzi Augusta fu Filippo, ved. di Amadio Gaetano, dom. in Segni (Roma)	Amadio *Stenelo Aristide* fu Gaetano, ecc. come contro
3,50 0/0	219512	17 50	Ajmonetto Antonio fu Antonio, dom. a Sparone (Torino)	Aimonetto Antonio fu Antonio, *minore sotto la patria potestà della madre Picco Tersilla moglie in seconde nozze di Aghem Luigi*, dom. a Pont-Canavese (Torino)
»	203576	17 50	Ballarani *Pietro* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Gobetti Maria fu Carlo ved. Ballarani dom. in Milano	Ballarani *Cesare* fu Angelo minore, ecc. come contro
»	203577	17 50	Ballarani *Angelo* fu Angelo, minore, ecc. come la precedente	Ballarani *Maria-Angela* fu Angelo, minore, ecc. come contro
»	389968	73 50	Casati *Antonio*, Camillo, Carlo, Lorenzo, Maria, Laurina, *Cecilia*, Giovanni-Maria di Giuseppe, minorenni sotto la patria potestà del padre e nascituri da detto Casati Giuseppe, dom. a Trezzo sull'Adda (Milano)	Casati *Giovanni-Antonio*, Camillo, Carlo, Lorenzo, Maria, Laurina, *Clelia-Cecilia*, Giovanni-Maria di Giuseppe, minorenni, ecc. come contro
»	390819	73 50	Casati *Antonio*, Camillo, Carlo, Lorenzo, Maria, Laurina, *Cecilia*, Giovanni Maria e nascituri di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Trezzo sull'Adda (Milano). Vincolata d'usufrutto	Casati *Giovanni-Antonio*, Camillo, Carlo, Lorenzo, Maria, Laurina, *Clelia-Cecilia*, Giovanni-Maria e nascituri di Giuseppe, minorenni, ecc. come contro
3,50 0/0 ex 3,75 0/0	142558	140 —	Gavagnin Giuseppe e Maria, nubile, Natale, Giuseppina e Pietro fu Angiolo, questi tre minori sotto la patria potestà della loro madre *Scutari* Maria-Emilia, chiamata Regina fu *Giuseppe*, ved. di Gavagnin Angelo, tutti eredi indivisi, dom. a Venezia, con usufrutto vitalizio a Scutari Maria Emilia, chiamata Regina fu *Giuseppe* ved. Gavagnin Angelo	Gavagnin Giuseppe e Maria, nubile, e Natale, Giuseppina e Pietro fu Angiolo, questi tre minori sotto la patria potestà della loro madre *Scuttari* Maria-Emilia fu *Luigi*, ved. Gavagnin Angelo, ecc. con usufrutto vitalizio a *Scuttari* Maria-Emilia fu *Luigi*, ved. Gavagnin Angelo

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 293, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data dell'ultima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 novembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 4 dicembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	83.63	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.65	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 4 dicembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 124,38 — Londra 49,87 — Svizzera 240 00 — New York 12,50 — Oro 197,72.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Telefoni dello Stato

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 17 luglio 1919:

Fonzo Guglielmo, applicato a L. 4860, in aspettativa per motivi di malattia è richiamato in attività di servizio dal 28 giugno 1919.

Previtali Fanny nata Scholl, telefonista a L. 4140, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 16 giugno 1919.

Con R. decreto del 27 luglio 1919:

Garrone Bianca nata Chiavarini, telefonista a L. 3880, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° luglio 1919.

Con R. decreto del 31 luglio 1919:

Urbani Margherita, telefonista a L. 3620, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dall' 11 luglio 1919.

Silvestro Caterina nata Domingo, telefonista a L. 3360, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 16 luglio 1919.

Vegetti Elvira, telefonista a L. 3880, è collocata in aspettativa di autorità per motivi di malattia dal 16 luglio 1919.

Cutta Anna, telefonista a L. 3360, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 16 luglio 1919.

Ferraro Luigi, applicato a L. 4860, è collocato in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 16 luglio 1919.

CONCORSI

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge in data 2 ottobre 1919, n. 1892, concernente la temporanea facoltà di assumere senza esami e sotto determinate condizioni di età e di capacità gli ingegneri occorrenti per l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza;

Decreta:

Art. 1.

Coloro che aspirano ai posti di ingegnere di ultima classe con lo stipendio annuo di L. 4950, oltre l'indennità caro-viveri, nel ruolo del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, devono dimostrare, per mezzo del certificato di cui all'art. 3, lettera *h*), di aver riportato, nell'esame di laurea in ingegneria civile od industriale e nelle medie annuali delle singole materie dell'ultimo triennio nelle scuole di applicazione, negli Istituti tecnici superiori o politecnici e nelle scuole superiori politecniche, un numero di punti non inferiore a 80 su 100.

Art. 2.

Gli aspiranti devono presentare apposita domanda in carta da bollo da 2 lire al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza), e dichiarare di assoggettarsi, per quanto concerne il diritto a pensione, alle norme vigenti ed a quelle che in seguito fossero stabilite al riguardo.

Art. 3.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale), od atto di notorietà, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini di altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale), comprovante che il richiedente non avrà più di 35 anni allo spirare del trimestre (dell'anno civile) nel quale presenta la domanda:

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto);

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

f) il certificato medico (vidimato dal sindaco e legalizzato dal prefetto), nel quale sia dichiarato esplicitamente che l'aspirante è di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche e da infermità ed atto all'impiego di ingegnere degli uffici tecnici di finanza e del catasto;

g) il diploma di ingegnere civile od industriale, rilasciato da una scuola di applicazione o da altro degli Istituti indicati nell'art. 1;

h) un certificato rilasciato dalla direzione della scuola o dall'Istituto nel quale l'aspirante si è laureato, in cui siano indicati i punti ottenuti dall'aspirante stesso nell'esame di laurea e negli esami speciali dell'ultimo triennio delle scuole di applicazione, facendo risultare che l'aspirante ha riportato una media non inferiore ad 80 punti su 100, com'è richiesto dall'art. 1;

i) i certificati comprovanti gli studi speciali fatti ed i servizi eventualmente prestati in qualsiasi Amministrazione dello Stato e presso altri Enti, ed eventualmente di lavori di qualche importanza, progettati od eseguiti per conto di privati. Questi ultimi dovranno essere comprovati da un certificato rilasciato da un tecnico governativo in servizio attivo, di grado e con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo o di direttore di ufficio. Questo certificato dovrà essere confermato dal prefetto o dal sottoprefetto del luogo in cui i lavori furono eseguiti;

l) i certificati o brevetti dell'autorità militare od il foglio di congedo o matricolare comprovante che l'aspirante:

1° sia invalido od orfano di guerra o ferito in combattimento;

2° sia insignito di medaglia al valor militare o di altra speciale attestazione di merito di guerra;

3° abbia prestato servizio militare come semplice combattente.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*) devono essere stesi su carta da bollo da L. 1, e quelli di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *f*), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda.

Art. 4.

Gli aspiranti che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato, possono esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*).

Per coloro che trovansi attualmente in servizio militare, il certificato di moralità potrà essere rilasciato anche dal comandante del reparto al quale appartengono, e confermato dall'autorità militare da cui dipende il riparto.

Art. 5.

Le domande possono essere presentate in qualunque tempo fin che rimane in vigore il decreto-legge sopracitato.

Entro il mese di gennaio 1920 la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza forma una prima graduatoria degli aspiranti riconosciuti ammissibili pel doppio titolo richiesto dal citato decreto-legge, senza distinzione fra ingegneri civili e industriali, i quali abbiano presentata la domanda non oltre il 31 dicembre 1919. Le altre graduatorie saranno formate nel mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre dell'anno solare.

Ciascuna graduatoria è fatta in base alle votazioni ripartate nelle scuole e negli istituti da cui gli aspiranti provengono ed ai titoli di merito. A parità di voti si darà la precedenza all'aspirante che avrà presentato i titoli contemplati nella lettera *i*) dell'art. 3. A parità di tali titoli, od in mancanza di essi, la precedenza sarà data ai combattenti, secondo l'ordine indicato alla lettera *l*) dello stesso art. 3.

Le domande degli ingegneri che per deficienza di posti non possono conseguire la nomina in un trimestre, a partire dal 1° gennaio 1920 vengono riprese in considerazione nel trimestre successivo, insieme ed in concorrenza delle nuove domande, purchè gli aspiranti si trovino ancora nelle condizioni prescritte.

Art. 6.

La graduatoria è resa esecutiva con decreto Ministeriale e trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Ai candidati compresi nella graduatoria sono conferiti, nell'ordine di classificazione, i posti vacanti alla scadenza del trimestre anteriore e quelli che si rendessero vacanti durante il trimestre in corso.

Art. 7.

Conseguita la nomina, gli ingegneri devono compiere un periodo d'istruzione non maggiore di tre mesi presso gli uffici che saranno designati dal Ministero e dove dovranno recarsi a loro spese. Alla fine di questo periodo possono essere confermati nella stessa sede o trasferiti altrove, a seconda delle esigenze del servizio e delle attitudini che avranno dimostrato.

Coloro che non raggiungono la destinazione nel termine loro prefisso, decadono dall'impiego senz'uopo di alcuna diffida.

La Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 6 novembre 1919.

Il ministro: TEDESCO.

Estratto dal ruolo organico del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza approvato con decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 622.

GRADO	Classe	Numero	Stipendio annuo individuale
Ispettori superiori	Unica	7	L. 10.500
Ingegneri capi	1ª	82	» 9.400
»	2ª		» 8.300
Ingegneri	1ª		» 7.750
»	2ª		» 7.200
»	3ª	321	» 6.650
»	4ª		» 6.100
»	5ª		» 5.525
»	6ª		» 4.950

NB. — A questa tabella sarà sostituita quella formata ai termini dell'art. 74 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il buon esito dei precedenti concorsi diretti a migliorare la produzione del frumento nell'Agro romano;

Riconosciuta la opportunità di promuovere ed estendere la coltivazione dei grani e delle avene di razza pura che numerose prove dirette, in colture comuni e sperimentali, permettono di rit[enere] assai bene appropriate alla campagna romana;

Riconosciuta altresì la utilità di promuovere la costituzio[ne di] vasti impianti - individuali o cooperativi - per la produzione [di se]menti selezionate;

Visti il testo unico 10 novembre 1905, n. 647 e la legge [lu]glio 1910, n. 491, concernenti il bonificamento dell'Agro roma[no];

Udita la Commissione di vigilanza per l'Agro romano;

Sul a proposta del direttore generale della colonizzazione [e] credito agrario;

Decreta:

Art. 1.

Nell'anno agrario 1919-920 i produttori di frumento e di avena di razza pura della zona di Agro romano soggetta al bonificamento obbligatorio possono concorrere ai seguenti premi:

un premio da L. 2000,
un premio da L. 1500,
un premio da L. 1200,
un premio da L. 1000,
due premi da L. 800,
quattro premi da L. 500.

Al fattore o capoccia di ciascun concorrente premiato sarà assegnato un premio di collaborazione di L. 200, qualora la Commissione giudicatrice lo riconosca meritevole per il contributo da lui portato al buon esito della produzione.

Art. 2.

Ai premi di cui al precedente articolo possono concorrere agricoltori singoli o Cooperative di produttori che abbiano in culture una delle seguenti razze di frumento o di avena fisiologicamente pure, già in coltivazione più o meno estesa nella campagna romana:

Razze di frumento di tipo Reatino, nn. 1, 2 e 11 della selezione Todaro.

Razze di frumento di tipo Cologncse, nn. 12, 29 e 31 della selezione Todaro.

Razze di frumento di tipo Gentile semiaristato, n. 48 della selezione Todaro.

Razze di frumento di tipo Marzuolo, nn. 83 e 87 della selezione Todaro.

Razze di frumento di tipo Carosella, n. 112 della selezione Todaro.

Razze di frumento di tipo Romanello, nn. 187 e 211 della selezione Todaro.

Razze di frumento di tipo Zucchetto, nn. 235 e 238 della selezione Todaro.

Razze di frumento di tipo Turgido fucense, n. 255 della selezione Todaro.

Ibrido Carlotta Strampelli, Dauno, Luigia Strampelli e Cervaro di N. Strampelli.

Razze di avena nn. 23, 87, 99 e 147 della selezione Todaro.

Ciascun agricoltore o ciascuna Cooperativa di produttori non può concorrere con più di due razze di frumento o di avena.

Per l'ammissione al concorso la quantità di grano o di avena che il concorrente deve produrre non dovrà essere inferiore a quintali duecento per ogni razza, e dovrà essere meccanicamente selezionata, come è uso per le buone sementi.

Art. 3.

I concorrenti debbono seguire un processo culturale che assicuri il perfetto isolamento di ciascuna razza e disporre di un appropriato impianto per la selezione meccanica delle sementi.

Art. 4.

Su proposta motivata della Commissione giudicatrice, il ministro per l'agricoltura potrà concedere, a ciascuno dei concorrenti premiati, uno speciale diploma che lo segnali come produttore di sementi di razza pura, sottoposto a controllo e a garanzia stabiliti nel regolamento approvato con decreto Ministeriale 20 ottobre 1917.

Art. 5.

Le domande di ammissione, in carta bollata da L. 2, dovranno pervenire entro il 15 dicembre 1919 al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale della colonizzazione e del credito agrario) e dovranno contenere le seguenti indicazioni:

1° cognome, nome, paternità e residenza abituale del concorrente;

2° cognome e nome del fattore o capoccia dipendente dal concorrente;

3° denominazione del fondo ove ha luogo la coltivazione;

4° superficie coltivata con le razze di frumento o di avena per le quali si concorre.

Art. 6.

I concorrenti devono fornire le notizie che verranno loro richieste relativamente alle coltivazioni partecipanti al concorso.

Non più tardi del 31 agosto 1920, dovranno far pervenire per ogni razza, in appropriati imballaggi, una ventina di cespi di frumento o di avena sradicati prima della mietitura e venti chilogrammi di granelli opportunamente vagliati, perchè possano figurare nella speciale Mostra. Detti campioni saranno restituiti dopo la Mostra.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di seguire le coltivazioni e controllare con tutti i mezzi che reputerà idonei le indicazioni date dai concorrenti. Essa preleverà, anche a mezzo di agenti di sua fiducia, per ogni partita in concorso, nei magazzini dei concorrenti, due campioni di un chilogramma ciascuno, rispettivamente dai granelli in natura (come escono dalla trebbiatrice) e da quelli preparati per la semina.

Art. 8.

Il giudizio di merito sarà basato sulle osservazioni di campagna, sulle qualità agrarie e commerciali dei prodotti e sul grado di purità che il concorrente sia riuscito ad assicurare alla razza in cultura.

A pari qualità di prodotto in granelli, la aggiudicazione dei premi sarà decisa tenendo conto dell'entità della produzione, dell'ordinamento tecnico-economico e dello svolgimento dell'attività produttiva nella impresa.

Art. 9.

Alle spese per i premi e diplomi e per l'organizzazione della Mostra campionaria è assegnata la somma di L. 13.000, da prelevarsi dalla Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, istituita con l'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Il direttore generale della colonizzazione e del credito agrario è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 3 novembre 1919.

Il ministro: VISOCCHI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO Giovedì, 4 dicembre 1919

Presidenza del vice presidente PATERNO'.

La seduta è aperta alle ore 15.

BRANDOLIN, ff. segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

È accordato un congedo al senatore Chiappelli.

Messaggio del presidente della Camera dei deputati.

DE LORENZO, ff. da segretario. Legge un messaggio del presidente della Camera dei deputati, il quale annuncia al Senato la costituzione di quell'ufficio di presidenza.

Votazione per la nomina di sei senatori segretari e di due senatori questori.

TORRIGIANI LUIGI. Grato alla Commissione che lo ha invitato come candidato all'Ufficio di questore, dichiara che non potrebbe accettare la nomina; quindi prega i senatori di non tener conto della indicazione del suo nome.

DE LORENZO, ff. da segretario. Procede all'appello nominale per la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

I senatori scrutatori procedono allo scrutinio delle schede.

La seduta è sospesa alle ore 15,30.

La seduta è ripresa alle ore 16,45.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione per la nomina di sei segretari:

Senatori votanti 131
Maggioranza 66

Ebbero voti:

Il senatore Torrigiani Filippo . . . 106
» Biscaretti 102
» Bettoni 77
» Frascara 73
» Pellerano 65
» Cencelli 66
» Aghetti 65
» Bergamasco 59
» De Novellis 57
» Silj 40

Sono nominati segretari i senatori: Torrigiani Filippo, Biscaretti Bettoni, Frascara, Pellerano e Cencelli.

Per la nomina di due questori:

Senatori votanti 130
Maggioranza 66

Ebbero voti:

Il senatore Rossi Giovanni 116
» Presbitero 99
» Amero D'Aste 19
» Torrigiani Luigi 16

Sono nominati questori i senatori: Rossi Giovanni e Presbitero.

Per la nomina del presidente e dei vice-presidenti del Senato.

PRESIDENTE. Annunzia che sono pervenuti alla Presidenza i decreti Reali per la nomina del presidente e dei vice-presidenti del Senato.

DE LORENZO, segretario provvisorio. Dà lettura dei due decreti Reali con i quali il senatore avv. Tommaso Tittoni è nominato presidente del Senato per la 1ª sessione della XXV Legislatura (applausi vivissimi e prolungati), e per la nomina a vice-presidenti del Senato per la 1ª sessione della XXV Legislatura dei senatori: Di Prampero, Cefaly, Colonna Fabrizio e Melodia. (Applausi vivissimi).

MORTARA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Sicuro d'interpretare il sentimento del Senato, mentre interpreto ed esprimo quello del Governo, mando ringraziamenti e saluti al nostro illustre presidente e collega Paternò che ha diretto i lavori per l'insediamento della Presidenza del Senato, inaugurando così la prima parte del nostro Istituto parlamentare, da noi tanto auspicata.

E gli mando anche un cordiale saluto di plauso per l'esercizio delle funzioni di vice presidente del Senato, che egli ha tenuto così degnamente e nobilmente per tanti anni (Applausi); esprimendo la sicura convinzione che, qualora egli per alte sue considerazioni non avesse dichiarato di desiderare di non essere riconfermato nella carica, certamente il voto del Senato l'avrebbe riportato a quell'altissimo ufficio (Applausi). E, se mi è permesso, una parola di ringraziamento anche agli egregi segretari provvisori che lo hanno coadiuvato. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Ringrazio l'on. guardasigilli delle elevate e cortesi parole che mi ha rivolto, e ringrazio tutti i senatori per la loro manifestazione.

Certamente l'occupare questo posto anche provvisoriamente per un giorno è un onore che non si dimentica, perchè questo posto è stato illustrato dalle maggiori personalità politiche e della scienza e del sapere italiano. (Applausi vivissimi).

La seduta è tolta alle ore 17.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO - Mercoledì, 3 dicembre 1919

Presidenza del presidente provvisorio Boselli.

La seduta comincia alle 15.

AMICI GIOVANNI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

TREVES, sul processo verbale osserva che il paese traversa una crisi gravissima. Afferma che i deputati socialisti hanno sentito intorno a loro subito, dopo la vittoria elettorale del 16 novembre, uno spirito di rivincita da parte dei partiti conservatori e militaristi.

Devo però avvertire che, se altri prima della rivoluzione prepara la contro rivoluzione, i socialisti sapranno fare tutto il loro dovere (Applausi all'estrema sinistra).

Ciò nonostante, comprendendo la situazione storica, non è nessun proposito di precipitare gli avvenimenti ma di difendersi.

Malgrado le nuove violenze che ha subito la parte socialista, in quest'ora parte, dalla Confederazione del lavoro e dalla Direzione del partito socialista, una parola che in tutta Italia troverà la sua eco e che consiglia la ripresa del lavoro nella giornata di oggi (Vivi applausi).

E non è questo atto di resa, ma di forza; oggi il partito socialista può dire senza iattanza che, se non è tutelato dal Governo, è tutelato dal paese.

Se il Governo se ne sente la forza, deve far rispettare le leggi come ne ha la missione.

Per quanto riguarda gl'interessi ad essi affidati, i deputati socialisti si sentono sufficientemente tutelati dalla solidarietà del proletariato. (Vivi e prolungati applausi dall'estrema sinistra)

MAURI, afferma essere comune aspirazione della patria il ritorno al ritmo normale della vita. Se le parole dell'on. Treves, significano da parte di lui e dei suoi amici un proposito di collaborazione a questo scopo, l'oratore se ne compiace vivamente.

Afferma l'assoluta necessità del ritorno al tranquillo e pacifico lavoro nell'interesse degli stessi lavoratori (Interruzioni all'estrema sinistra — Applausi da altre parti).

Alle vittime dei conflitti di questi giorni tributa un mesto pensiero e soprattutto a coloro che furono vittime di una propaganda di odio che è la negazione di ogni motivo spirituale della vita (Vivi applausi da molte parti — Rumori vivissimi e violente apostrofi all'estrema sinistra).

Per mantenere integro il prestigio dello Stato, confida nella cooperazione cordiale di tutte le forze sinceramente democratiche (Interruzioni e rumori all'estrema sinistra - Vivi applausi dalle altre parti).

PRESIDENTE, esorta gl'intervenuti a rispettare la libertà della tribuna parlamentare.

SARROCCHI, auspicando egli pure alla cooperazione di tutti gli uomini di buona volontà, esorta a guardare all'avvenire piuttosto che al passato. Afferma la suprema necessità di tutelare la libertà di tutti, dei deputati come dei cittadini; di chi vuole incrociare le braccia come di chi ama di lavorare; della maggioranza come della minoranza. (Vivi applausi - Rumori all'estrema sinistra). Afferma l'assoluta necessità del ritorno al tranquillo e pacifico lavoro, nell'interesse delle stesse classi lavoratrici. (Interruzioni all'estrema sinistra - Applausi da altre parti).

NITTI, presidente del Consiglio, premette che pur nel dissenso che è profondo e legittimo, nessuna parola poteva giungere più opportuna di quella dell'on. Treves che è stata parola di serenità e di pace. È interesse di tutti, anche del partito socialista, per le idealità che esso si prefigge, che le lotte civili si possano svolgere in ambiente sereno. (Vive approvazioni).

È dovere del Governo difendere i diritti delle maggioranze e tutelare quelli delle minoranze, garantire la libertà dei cittadini e l'altezza del mandato legislativo. (Applausi).

A questo dovere il Governo non mancherà.

Accoglie perciò di buon grado il pensiero dominante nelle parole dell'on. Treves e ringrazia gli on. Mauri e Sarrocchi di avervi aderito. (Interruzione).

È suo intento che l'ordine pubblico sia mantenuto ma che nessuna libertà sia offesa.

Ciò che avverrà in questi giorni, sarà la prova della sincerità degli intendimenti del Governo. (Applausi).

Giurano i deputati Alessandri, Gilardini e Dore.

Insediamento dell'ufficio di presidenza.

PRESIDENTE, essendo presente l'on. Orlando lo invita ad assumere la presidenza. L'on. Orlando sale alla presidenza fra vivissimi applausi.

Il presidente provvisorio lo abbraccia e lo bacia. (Vivissimi applausi. — Rumori all'estrema sinistra).

Presidenza del presidente ORLANDO.

PRESIDENTE (Segni di vivissima attenzione).

Onorevoli colleghi, in libero paese non vi è onore che eguagli quello di essere l'eletto degli eletti della Nazione e, mentre io esprimo a voi, con animo vibrante di commozione, la mia più fervida gratitudine, affettuosa riverenza - ben sicuro di essere anche questa prima volta fedele vostro interprete - io rivolgo il mio primo saluto ed augurio all'uomo venerando che mi ha preceduto in questo seggio occupandolo con sì perfetta dignità per lunghi anni, dopo di avere la sua giovinezza dedicato alla Patria, combattendo le battaglie dell'epopea garibaldina. (Vivissimi applausi).

Vi assicuro, onorevoli colleghi, che io sento con tanta trepidanza i grandi doveri dell'ufficio, anche in rapporto alla eccezionale gravità dell'ora presente che se avessi potuto considerare con libera facoltà di determinazione di accettare o no la nomina, grande e forse insuperabile sarebbe stata la riluttanza dell'animo mio.

Ma io credo che vi sono situazioni e momenti in cui l'uomo pubblico deve considerare le responsabilità che gli si gravano come un dovere categorico cui non è consentito di degnamente sottrarsi. (Applausi).

Questo dovere io avverto. Avverto ancora più altamente un altro dovere: cioè che l'ufficio di presidente della Camera sia circondato di tutto il prestigio e di tutta la dignità. (Vivissimi e prolungati applausi — Rumori all'estrema sinistra).

Io spero che voi terrete conto di ciò e che il mio fermo proposito di fare quanto è in me per essere degno della vostra fiducia, sarà assistito dalla cordiale e costante collaborazione di voi tutti. Di tutti io dico; giacchè da questo momento in poi, tace in me ogni senso di parte, si estingue ogni preferenza politica, per sentirmi soltanto ed esclusivamente il rappresentante di tutti. (Applausi).

Ancor più che il mio abito mentale e la disciplina del mio spirito, la mia stessa ardente fede nell'Istituto parlamentare, mi induce alla equanimità verso tutti, alla imparzialità con tutti.

Tutore dei diritti di ognuno, richiederò egualmente da ognuno l'adempimento dei suoi doveri; da nessuna parte o per nessun motivo i Parlamenti, sopratutto dei paesi grandi e civili, debbono essere campo di violenze e di sopraffazioni. (Vivi applausi).

Sopraffazioni e violenze non possono ammettersi nè tollerarsi da parte nè di Governi, nè di maggioranze nè di minoranze. (Benissimo!).

E tutti dobbiamo ricordare che l'eccedere dai limiti del proprio diritto determina fatalmente, se pure non autorizza, l'eccesso

dall'opposta parte. (Applausi — Commenti vivaci all'estrema sinistra).

I voti più arditi, le più audaci proposte non han bisogno per farsi valere di verbali intemperanze, nè di sanzioni tumultuarie.

Quanto più la tribuna è arringo per i rappresentanti del popolo tanto più deve essere rispettata ed apparir rispettabile dentro qui e fuori di qui.

Consiste in ciò la indistruttibile virtù delle istituzioni rappresentative alle quali posso dire di aver dedicato tutta la mia vita come studio prima come attività parlamentare dopo.

Certo io non penso che vi siano istituzioni politiche perenni: la caducità è propria di ogni umana cosa. Ma per l'appunto ciò che costituisce la bellezza e la forza specialissime delle istituzioni rappresentative sta precisamente in quella loro capacità prodigiosamente indefinita di progredire, di trasformarsi, di adattarsi alle più diverse condizioni politiche e forme sociali. (Approvazioni).

In un millennio di esistenza quelle istituzioni sorte in uno stato feudale aristocratico, non solo han consentito il sorgere e il prosperare delle più progredite democrazie contemporanee, ma di esse sono il più saldo e sicuro presidio.

Raggiungono quelle istituzioni il loro pieno sviluppo in un sistema di classi corporativamente costituite; eppure quando la rivoluzione francese in piena antitesi con tal sistema, proclamò i diritti della libertà individuale, è pur sempre nella forma rappresentativa che questo nuovo ideale politico si fa valere. (Approvazioni — Commenti all'estrema sinistra).

Onde non è punto ardita nè paradossale la previsione che se in nuovi e diversi modi le classi sociali e le comunità locali saran chiamate ad un più diretto esercizio di poteri pubblici, ciò abbia ad avvenire in perfetta armonia ed in piena coordinazione con questo secolare istituto parlamentare che è e rimarrà la più comprensiva e la più perfettibile espressione della democrazia (Approvazioni).

Non mai come in quest'ora, onorevoli colleghi, lo sguardo del paese è fisso sul Parlamento. L'ora impone ardui doveri ed esige lavoro austero e fecondo. Si potrà affermare la più radicale diversità di concezioni politiche ed escogitare la più opposta varietà di mezzi, ma che non si debba avere da tutti la più concorde e sincera volontà di costruire le nuove e più grandi fortune del popolo nostro questo non credo e non posso credere.

Di vero, onorevoli colleghi, un'èra nuova si schiude dinanzi a voi, prodotta dall'immane guerra e dalla gloriosa vittoria d'Italia (Applausi) dovuta al valore eroico dell'esercito ed alla abnegazione magnifica del popolo (Vivissimi prolungati applausi — Grida alla estrema sinistra: « Abbasso la guerra! »).

Tutti i valori umani tendono a rafforzarsi e ad elevarsi.

Se anche spesso in via di contrasto violento, onde alcune di tali forme di rinnovamento ripugnano agli uni ed altre ad altri e, se tutte, poi, si presentano esuberanti e persino violente non importa; esse tutte sono la rivelazione di quella stessa forza possente di rinnovamento della nostra vita sociale e politica, tutte sono l'effetto e l'indice di questa spinta irresistibile del popolo nostro, verso una più grande ascensione.

Perciò noi possiamo considerare l'ora presente con grande austerità certo, ma pur senza alcuna ragione di sfiducia e tanto meno di allarme, a questa condizione tuttavia, che l'autorità dello Stato segua armonicamente il ritmo di quella trasformazione e di quella ascensione e si eviti il contrasto - che può contenere la minaccia delle peggiori catastrofi - tra una organizzazione statale invecchiata e debole ed una coscienza popolare rinnovata e forte.

Ora, onorevoli colleghi, l'organizzazione statale culmina nel Parlamento; da noi in massima parte dipende la sua maniera di essere, tanto più grande è dunque la nostra responsabilità.

Il Parlamento deve dar esso l'esempio della pace operosa che il paese desidera, del lavoro fecondo da cui esso attende la sua ricostituzione, della disciplina severa, che è condizione e garanzia di libertà.

Esempio mirabile di tali civili virtù e di assoluta devozione al suo dovere ci dà l'augusto Capo dello Stato (vivissimi e prolungati applausi - ministri e deputati sorgono in piedi al grido di: « Viva il Re! » - proteste all'estrema sinistra) . . . a cui con leale ossequio rivolgo il mio pensiero come a parte integrale del Parlamento. E così, pieno di fede nei destini d'Italia, io, on. colleghi, vi riaffermo la mia gratitudine e vi porgo il mio saluto, beneaugurando ai nostri lavori. (Vivissimi prolungati applausi - rumori all'estrema sinistra).

Invita i componenti l'ufficio di presidenza ad assumere il loro posto.

(I vice-presidenti, i segretari e i questori salgono al banco della presidenza).

Annuncia che a far parte della Giunta del regolamento ha chiamato gli onorevoli Cameroni, Cocco-Ortu, Codacci Pisanelli, Colajanni, Dello Sbarba, Fera, Gasparotto, Modigliani, Riccio e Rosadi Giovanni.

Avverte che dovrebbe ora ai termini del regolamento procedere alla nomina della Giunta delle elezioni. Ma poichè l'esame di queste non può essere iniziato che dopo 20 giorni dalla proclamazione e questo termine scade per i collegi nei quali la proclamazione avvenne più sollecita solo il 10 dicembre, crede opportuno rimandare a questo giorno la nomina della Giunta.

Non essendovi obbiezioni rimane così stabilito.

Indice la votazione per la nomina dei componenti la Giunta generale del bilancio.

AMICI GIOVANNI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Abbo — Abisso — Agnesi — Agostinoni — Albanese — Alessandri — Alessio Giulio — Alice — Amato — Amendola — Amici — Angioni — Anile — Argentieri — Arnoni.

Baccelli — Bacci Felice — Bacci Giovanni — Bacigalupi — Baglioni Gino — Baglioni Silvestro — Baldassare — Baldini — Balsamo — Baracco — Baratta — Barbato — Barberis — Barrese — Basso — Baviera — Bazzoli — Bellagarda — Bellelli Arturo — Belloni — Bellotti Pietro — Belotti — Bortolo — Benedetti — Beneduce Alberto — Beneduce Giuseppe — Benelli — Bentini Genuzio — Belardelli — Berenini — Bertini Giovanni — Beretta — Bertolino — Bertone — Besana — Botti — Bevione — Bianchi Carlo — Bianchi Giuseppe — Bianchi Umberto — Bianchi Vincenzo — Bignami — Binotti — Bisogni — Boccieri — Bocconi — Boggiano — Bombacci — Bonardi — Bonato — Boncompagni-Ludovisi — Bondi — Bonomi Ivanoe — Bonomi Paolo — Bosco — Boselli — Bosi — Brancoli — Brezzi — Brugnola — Brunelli — Brunialti — Brusasca — Bubbio — Bucco — Buffoni — Buggino — Buonocore.

Cagnoni — Calò — Camera Giovanni — Camera Salvatore — Camerini — Cameroni — Caminiti — Campanini — Campi — Cancellieri — Capasso — Capocchi — Caporali — Cappa — Cappelleri — Cappellotto — Carazzolo — Carboni-Boj — Carnazza — Casalini — Casaretto — Cascino — Casertano — Caso — Casoli — Cattini — Cavallera — Cavalli — Cavazzoni — Cazzamalli — Celesia — Celli — Cerabona — Cermenati — Certelli — Chianese — Chiesa — Chimienti — Chiossi — Ciappi — Ciccolungo — Ciccotti Scozzese — Cicogna — Cingolani — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Colella — Colosimo — Colonna di Cesarò — Congiu — Conti — Corazzini — Coris — Corradini — Costa — Crispolti — Cuomo — Curti — Cutrufelli.

D'Alessio Francesco — D'Ayala — De Andreis — Di Benedictis — De Capitani — De Caro — De Felice-Giuffrida — Degni — Del Bello — Dell'Abate — Della Seta — Dello Sbarba — De Martino — De Michele Giuseppe — De Michelis Paoli — De Nava — De Nicola — De Ruggieri — De Vito Roberto — Di Fausto — Di Francia — Di Giovanni Edoardo — Di Marzo — Di Pietra — Di Salvo — Donati Pio — Donati Guido — Dore — Drago — Dugoni.

Evoli.

Facta — Falcioni — Fantoni — Farina Mattia — Farini Pietro — Farioli — Federzoni — Ferraris Eusebio — Fiamingo — Filesi — Filippini — Fino — Finocchiaro-Aprile Andrea — Finocchiaro-Aprile Emanuele — Fontana — Fora — Franceschi — Frola Francesco — Fronda — Frontini — Fulci.

Galeno — **Galla** — **Gallani** — **Gallenga** — **Garibotti** — **Garosi** — **Gasparotto** — **Gay** — **Gentile** — **Ghezzi** — **Ghislandi** — **Giaracà** — **Giavazzi** — Gioia — **Giolitti** — **Girardi** — **Girardini** — **Giuffrida Vincenzo** — **Grandi Achille** — **Grandi Ferdinando** — **Grassi** — **Graziadei** — Grimaldi — Gronchi — **Grossi** Leonello — Guaccero — **Guarrienti** — **Guarrino** — **Guglielmi**.

Improta.

Janfolla — Jannelli — Janni.

Labriola — **La Loggia** — Lanza Di Trabia — Lanzara — **La Pegna** — **Lazzari** — Lembo — Lissia — Lollini — Lombardi Giovanni — **Lombardi Nicola** — Lombardo Paolo — Lo Monte — Longinotti — **Lo Piano** — Lo Presti — Ludovici — Luzzatti Luigi — Luzzatto **Arturo**.

Macaggi — Maestri — **Maffi** — Maitilasso — Malatesta — Manes — **Marabini** — **Marangoni** — Marchioro — **Marconcini** — Marcora — **Marracino** — Martini — Martire — Mascagni — Masciantonio — **Mastino** — **Matteotti** — Mauri Angelo — **Mauro Clemente** — Mauro **Tommaso** — Maury — Mazzarella — Mazzolani — Mazzoni Mecheri — Mendaja — Merizzi — Merlin — Merloni — Mezzanotte — **Micheli** — Miceli Picardi — Milani Fulvio — **Miliani** G. Battista — **Modigliani** Giuseppe — Momigliano Riccardo — Monici — Montemartini — **Montini** — Morgari — Morini — Morisani — Mucci **Luigi** — **Murari** — **Murgia** — Murialdi — **Musatti**.

Nava — Negretti — Niccolai — Nitti.

Olivetti — Orano.

Pacchi — **Padulli** — Pagella — Pallastrelli — Pancamo — Panebianco — Pantano — Paolino — Paparo — Paratore — Pascale — **Pasqualino Vassallo** — Pavan — Peano — Pecoraro Lombardo — **Pellegrino** — Pennisi — Perrone — Pescetti — Pestalozza — **Pezzullo** — Philipson — Piccoli — Piemonte — Pietravalle — Pietriboni — Pignatari — Pirolini — Pistoja — Piva — Poggi — Porzio — Prampolini — Preda.

Quaglino — Quarantini.

Rabezzana — Radi — Raineri — Ramella — **Reale** — **Recalcati** — **Reina** — Renda — Riba — **Riboldi** — Riccio — Rindone — **Roberto** — Rocco — Rodinò — Rondani — **Rosadi** Giovanni — **Rosati Mariano** — **Rossi Cesare** — **Rossi Francesco** — Rossi Luigi — **Rossini** — Rubilli — Ruini — Russo.

Salvadori Giulio — Salvatori Luigi — **Sandroni** — Sandulli — Sanjust — Sanna — Santini Giusto — **Santini Antonio** — Sarrocchi — Satta-Branca — **Sbaraglini** — **Scagliotti** — Scalabello — **Schiavon** — **Scialabba** — Scialoja — Scotti — Serrati — Sgobbo — **Siciliani** — Sifola — Sighieri — Signorini — Sipari — Sitta — **Smorti** — Soleri — **Spagnoli** — Spetrino — Squitti — Storchi — **Stucchi-Prinetti**.

Tambolino — **Tangorra** — **Targetti** — **Tassinari** — Tedesco Ettore — **Tedesco** Francesco — Tescione — Tono — Todeschini — **Tofani** — **Tonello** — Tonetto — Torre — Tortorici — Treves — **Trozzi** — **Tupini** — Turano — Turati.

Ursi.

Vacirca — Vassallo Ernesto — Vecchio-Verderame — Vella — **Venditti** — Vigna — Volpi.

Zaccone — Zanardi — Zanzi — Zegretti — Zerboglio — Zibordi — **Zileri** Dal Verme — Zito — Zucchini.

PRESIDENTE, annuncia che la Commissione di scrutinio per la nomina dei componenti la Giunta del bilancio risulta composta degli onorevoli Baviera, Martino, Bubbio, Tosti, Pellegrino, Pallastrelli, Barese, Marchioro, Miceli Picardi, Scialoja, Cazzamalli, Preda.

Giurano i deputati Colajanni e Maitilasso.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE, comunica di avor chiamato a far parte della Commissione per la risposta al discorso della Corona, gli onorevoli Alessio, Bonomi Ivanoe, Luzzatti Lugi, Meda e Torre.

Presentazione di disegni di legge.

SCHANZER, ministro del tesoro, presenta i disegni di legge.

Semplificazione nelle procedure dei controlli; i rendiconti generali consuntivi arretrati dal 1912-913 al 1917-918; il rendiconto 1910-911 della Somalia, il rendiconto 1911-912 dell'Eritrea, gli stati di previsione di tutti i Ministeri per il 1919-920; il rendiconto generale consuntivo 1918-919 e gli stati di previsione di tutti i Ministeri per il 1920-921.

Presenta inoltre la conversione in legge di decreti relativi a variazioni di bilancio e a convalidazioni di prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Interrogazioni e interpellanze.

AMICI, segretario, ne dà lettura.

La seduta termina alle ore 16,35.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il duca d'Aosta è giunto, iersera, a Roma.

S. A. R. il duca d'Aosta ha disposto che venga inalzato nel cimitero d'Aquileja, accanto all'antica basilica, il grandioso gruppo in bronzo dello scultore E. Ximenes glorificante i valorosi caduti per la Patria.

S. A. R. la duchessa d'Aosta, di ritorno a Napoli, dopo aver visitato le tombe dei caduti sul Carso, ha inviato a mons. Celso Costantini, direttore del R. Museo archeologico di Aquileja, il seguente telegramma: « Nella rievocazione dei figli valorosi morti per la patria l'animo ed il cuore mio rivivono di eroismo, di gloria, di gratitudine »

Croce Rossa italiana. — L'elenco delle oblazioni pervenute al Comitato centrale segna, nell'ultimo bollettino pubblicato, lire 30.723.228,45.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

PONTYPRIDD (Inghilterra), 3. — In un discorso l'*Attorney general* ha detto che il processo contro l'ex-kaiser è oggetto di un accurato esame quotidiano ed ha aggiunto che il compito è considerevole e che si è già proceduto all'esame di oltre 50 mila documenti.

LONDRA, 3. — L'Ammiragliato pubblica documenti scoperti fra le carte dell'ammiraglio von Reuter, i quali distruggono le affermazioni della Germania contenute nella sua nota del 26 giugno circa l'affondamento delle navi tedesche a Scapaflow.

Uno di tali documenti è una lettera dell'ammiraglio Crocha, in data 9 maggio, e recante la scritta: « Confidenzialissima ». L'ammiraglio dice che la sorte delle navi tedesche non sarà decisa senza che i tedeschi abbiano detto l'ultima parola in proposito e che non è possibile consegnarle al nemico.

La lettera termina con un appello agli equipaggi ai quali si domanda di fare trionfare la causa comune.

Un altro documento in data 7 giugno contiene istruzioni più precise dell'ammiraglio Reuter agli ufficiali delle navi internate per la distruzione delle navi stesse in caso di intervento armato dell'Inghilterra od al ricevere i suoi ordini.

Il documento aggiunge che nel caso in cui il governo tedesco accettasse di consegnare le navi, queste allora dovrebbero essere consegnate.

PARIGI, 4. — Contrariamente a quanto hanno affermato alcuni giornali non è stata presa alcuna decisione circa la durata del servizio militare. La questione non è stata ancora portata dinanzi al Consiglio dei ministri.

PARIGI, 4. — Il Consiglio supremo interalleato si è occupato dell'assegnazione alle potenze aventi interessi limitati, di unità navali leggiere per la difesa delle coste.

Il Consiglio supremo si è dimostrato in massima favorevole a tale assegnazione.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.